

(N. 2257-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE AMADEO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1957 (V. Stampato n. 3161)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro della Difesa

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 NOVEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza 31 gennaio 1958

Adesione al Protocollo per la proroga della validità della Convenzione del 6 aprile 1950 concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, adottato dalle Nazioni Unite a New York il 16 gennaio 1957.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 6 aprile 1950 le Nazioni Unite firmarono a Lake Success, New York, un Accordo concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, fissandone la validità in anni cinque a far tempo dalla entrata in vigore, che si verificò il 24 gennaio 1952. Non essendosi peraltro completamente raggiunti gli scopi prefissi, prima della

scadenza della Convenzione, e precisamente il 16 gennaio 1957, le Nazioni Unite adottarono a New York un protocollo prorogando per un periodo di dieci anni la validità della Convenzione surriferita.

Ammessa all'O.N.U., l'Italia ha aderito alla Convenzione del 6 aprile 1950, ma tardivamente, con la legge 19 febbraio 1957, n. 164,

ossia dopo la scadenza del termine originario di validità dell'Accordo. La nostra adesione risultò quindi inoperante. Perchè l'Accordo possa esplicare i suoi effetti anche nei nostri confronti è pertanto necessario aderire al Protocollo di proroga. Questo si propone l'attua-

le disegno di legge, già accolto dalla Camera dei deputati, e che la vostra 3^a Commissione vi invita ad approvare, essendo tuttora validi i motivi che determinarono la nostra prima adesione.

AMADEO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo per la proroga della validità della Convenzione del 6 aprile 1950 concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, adottato dalle Nazioni Unite a New York il 16 gennaio 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto del paragrafo 3 del Protocollo stesso.